



**COMUNE DI MONTEMURRO**  
PROVINCIA DI POTENZA

# **AVVISO PUBBLICO**

**Per la selezione di soggetti collaboratori, in qualità di partner del Comune di Montemurro, interessati alla realizzazione del Festival della Cultura per il triennio 2024 -2026**

**Re.P.O.V. Turismo e Cultura**

## **AVVISO PUBBLICO**

### **PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI COLLABORATORI, IN QUALITÀ DI PARTNER DEL COMUNE DI MONTEMURRO, INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL DELLA CULTURA PER IL TRIENNIO 2024/2026**

#### **PREMESSO:**

Ai sensi del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, “Codice del Terzo Settore (di seguito Codice), e nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, l’Amministrazione Comunale di MONTEMURRO, intende attivare un percorso istruttorio partecipato e condiviso, utile all’assunzione delle proprie determinazioni, relativamente alla realizzazione del **Festival della Cultura per il triennio 2024-2026**”;

La finalità del presente avviso è quella di ottenere un documento progettuale condiviso, sul quale dovrà pronunciarsi l’Amministrazione che rimarrà libera di adottare le proprie decisioni.

#### **IL COMUNE DI MONTEMURRO, PROMUOVE CO - PROGETTAZIONE**

finalizzata alla individuazione di Enti del Terzo Settore muniti di adeguati requisiti di competenza ed esperienza, di seguito meglio specificati, capaci di realizzare il progetto “**FESTIVAL DELLA CULTURA - TRIENNIO 2024/ 2026**”.

L’Amministrazione Comunale intende realizzare Il Festival della Cultura come di seguito meglio specificato.

#### **AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE**

L’Ente responsabile della procedura è il *Comune di MONTEMURRO* con sede in Piazza Garibaldi, Montemurro prov. PZ;

Ufficio Responsabile del Procedimento: AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE

Responsabile del procedimento: Dott. Enzo MANFREDI.

#### **DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

Dovranno essere realizzate le seguenti minime attività:

Realizzazione annuale, per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, di un evento della durata di almeno 3 giorni per ciascuna annualità che possa caratterizzarsi come un vero e proprio festival della cultura con al suo interno differenti iniziative per la valorizzazione e la promozione del territorio. Una tale iniziativa può dare maggiore visibilità al nostro comune e in tal modo può contribuire al percorso di valorizzazione sia delle opere della Scuola del Graffito Polistrato di Montemurro che della figura del poeta-ingegnere Leonardo Sinisgalli, alla fruizione degli antichi frantoi dell’olio di Montemurro e delle altre sue peculiarità storiche, artistiche e paesaggistiche. All’interno del festival la consegna di un premio a personalità di spicco della cultura italiana può contribuire ad amplificare l’interesse per l’evento.

## **SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

Possono partecipare le organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti previsti dal Codice del terzo settore:

- l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
  
- il possesso di requisiti di moralità professionale che si sostanziano in:
  1. insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall'art. 94 del decreto legislativo n.36/2023, analogicamente applicato alla presente procedura ed in quanto compatibile, e di qualsivoglia causa di inadempimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
  2. non versare – nei confronti dell'Amministrazione procedente – in alcune delle ipotesi di conflitto di interesse, previste dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss. mm.ii;
  3. assenza di conflitti di interesse ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
  
- il possesso di “adeguata attitudine” alle attività che si andranno a realizzare, da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”. Tale capacità sarà valutata anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari.

## **REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE**

Possono partecipare al presente Avviso i soggetti che non siano incorsi, in una delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs 36/2023 che di seguito si riporta:

1. È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:
  - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

(Si segnala per completezza che l'art. 4, comma 4, lettera d), del decreto legge n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225 del 2016 e l'art. 8, comma 10, del d.lgs. n. 90 del 2017, hanno soppresso la prescrizione dell'art. 37 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, ai fini della partecipazione alle gare, della cosiddetta black list e della relativa autorizzazione rilasciata dal MEF)

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

5. Sono altresì esclusi:

a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in

modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

7. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

Ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, introdotto dalla legge n. 1960/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors):

- a. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa di cui sopra, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- b. di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16 ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

## **FINALITÀ DEL PROGETTO**

Realizzazione del Festival della Cultura per gli esercizi 2024 -2025-2026 della durata di almeno tre giorni per ciascuna annualità.

## **RISORSE ECONOMICHE**

Le risorse destinate al finanziamento del progetto rinvergono dai Fondi RE.PO.V. dal titolo TURISMO E CULTURA “Sostegno ad iniziative di valorizzazione dell'arte, della poesia, della letteratura, della storia e della cultura”.

La dotazione finanziaria complessiva per il triennio è pari ad € 45.000,00. Il budget riferito a ciascuna annualità del triennio è di € 15.000,00.

L'ammontare massimo da rendere disponibile per la concreta attuazione del progetto, quindi, è pari ad € 15.000,00, per ogni annualità, e sarà definito in fase di approvazione dell'idea progettuale e del piano economico ad essa legato, previa verifica dell'effettiva convenienza rispetto al libero mercato.

## **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

L'istanza di partecipazione dovrà essere inviata tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.montemurro.pz.it con oggetto “CO-PROGETTAZIONE PER FESTIVAL DELLA CULTURA TRIENNIO 2024-2026”, AI SENSI DELL'ARTICOLO 55 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS 117/2017 S.M.I.), entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 17/08/2024;

Eventuali proposte progettuali pervenute oltre il detto termine saranno considerate inammissibili.

I partecipanti dovranno presentare un unico plico contenente tre allegati:

- **Allegato 1** – Documenti di partecipazione recanti la sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto partecipante, su carta libera: istanza di partecipazione alla procedura, dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, attestante:
  1. il possesso dei requisiti indicati nella sezione “Soggetti ammessi a partecipare” e “Requisiti generali e speciali di partecipazione”;
  2. esperienza pluriennale nel territorio;

I partecipanti dovranno altresì allegare copia dell’atto costitutivo e dello statuto e dell’eventuale bilancio sociale dai quali emerga che l’organismo opera nello specifico settore della cultura e della promozione del territorio, nonché la documentazione ritenuta utile dal candidato ai fini della corretta individuazione del soggetto, con particolare riferimento alla sua natura giuridica e all’oggetto sociale che deve essere inerente alle tematiche del presente avviso.

Le autocertificazioni di cui sopra devono essere corredate da una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale dell’organizzazione di volontariato.

- **Allegato 2** – Modello dichiarazioni ex art. 94 del D.lgs 36/2023 e ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001, firmato digitalmente dal Rappresentante legale;
- **Allegato 3** - Progetto-Offerta: una relazione tecnica della proposta progettuale, contenente gli elementi oggetto di valutazione secondo l’ordine dei criteri individuati nella griglia di valutazione, coerentemente con quanto specificato nell’Avviso;
- **Allegato 4** – Piano dettagliato dei costi previsti (comprensivi di quelli a carico dell’ETS e del Comune);

## **PRECISAZIONI**

La sola partecipazione alla procedura e la conseguente presentazione della proposta progettuale non presuppone alcun tipo di rapporto economico tra le parti.

Resta inteso che sarà consentito, in caso di stipula di convenzione, esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Non saranno ammessi i rimborsi di tipo forfettario.

## **PROCEDIMENTO**

Ricevute le proposte progettuali, l’Ente procederà alla verifica della documentazione acquisita ed all’attribuzione dei punteggi secondo i parametri di seguito indicati.

Dopo la sottoscrizione della specifica convenzione dovrà essere presentato un progetto generale da realizzarsi nel triennio 2024/2026. In base a detto progetto, la Giunta, con deliberazioni specifiche da adottarsi nel triennio, provvederà a decidere quali delle attività del progetto presentato dovranno essere realizzate nelle singole annualità. Rimane salvo la possibilità della Giunta di modificare parzialmente le attività da realizzarsi negli esercizi 2025 – 2026.

## **CRITERI DI VALUTAZIONE**

Al fine di procedere all’individuazione del soggetto o dei soggetti partner mediante co-progettazione, si procederà alla valutazione dei seguenti aspetti:

Tale punteggio sarà assegnato come segue:

A) Esperienza nella progettazione di eventi con la P.A.....**max punti 25**  
**(punti 5 per ogni esperienza);**

B) Pubblicazioni realizzate nel campo culturale e della promozione del territorio...**max punti 5**  
**(punti 1 per ogni pubblicazione);**

C) Apertura di una sede legale o di una sede operativa a Montemurro.....**max punti 20;**

D) risorse umane dedicate al progetto.....**max punti 25**  
**(5 per la singola risorsa)**

E) capacità di coinvolgimento nel progetto degli altri attori presenti sul territorio comunale .....  
**max punti 20 (5 per ogni attore);**

F) riconoscimento personalità giuridica.....**punti 5.**

Ai fini della selezione della migliore proposta progettuale, le stesse saranno valutate, sulla base di criteri riconducibili a quelli sopra indicati, con attribuzione di uno specifico punteggio espresso in centesimi (100/100).

I requisiti ai fini della partecipazione, nonché gli aspetti sottoposti a valutazione ai fini del punteggio, devono essere posseduti alla data di presentazione dell'istanza.

### **Condizioni di ammissibilità/esclusione**

Sono considerate inammissibili - e quindi comunque escluse dalla valutazione – le proposte progettuali che non abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare, le proposte:

1. pervenute oltre il termine stabilito dall'Avviso;
2. presentate da soggetti diversi da quelli legittimati ai sensi del presente avviso o prive dei requisiti di accesso;
3. prive della documentazione richiesta;
4. presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste dall'Avviso;
5. prive di firma.

Ai soggetti non ammessi per i motivi di cui sopra verrà data comunicazione formale.

NB: solo in caso di difetti, carenze o irregolarità non essenziali l'Amministrazione procederà a richiedere un'integrazione/chiarimento.

### **OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA**

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

### **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CHIARIMENTI**

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Dott. Enzo Manfredi.

Gli Enti partecipanti alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio di espresso quesito al RUP entro e non oltre il quinto giorno antecedente la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione.

I chiarimenti resi dall'Amministrazione saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Montemurro.

## **NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in premessa.

## **RICORSI**

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo regionale per la Basilicata, nei termini previsti dal Codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs n. 104/2010 e ss.mm.ii, trattandosi di attività procedimentalizzata inerente la funzione pubblica.

## **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti per partecipare al presente avviso è finalizzato all'espletamento dello stesso, con utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità.

Il conferimento di tali dati è, pertanto, obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura medesima.

I dati forniti saranno trattati anche successivamente per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo e potranno essere fatti oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici solo in presenza di espressa previsione di legge o di regolamento o se risulti comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o a soggetti privati incaricati dal Comune di elaborare o catalogare detti dati.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montemurro avente come responsabile l'Avv. Maria Teresa Fiore con domicilio in Marsiconuovo (PZ) in Via Corso V. Emanuele II°.

I dati di contatto del Titolare del trattamento sono i seguenti:

- protocollo@pec.comune.montemurro.pz.it

I dati del Responsabile del trattamento dei dati è il seguente:

- fiore.mariateresa@cert.ordineavvocatipotenza.it

MONTEMURRO, 02/08/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Enzo Manfredi

